



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 340

ULSS 7 DIMINUISCE IL COMPENSO DEI MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE: UNA SCELTA OBBLIGATA RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI REGIONALI?

presentata il 20 aprile 2023 dalla Consiglieria Guarda

Vista la Dgr n. 8 del 04 gennaio 2022¹.

Vista la Dgr n. 1715 del 30 dicembre 2022².

Precisato che la deliberazione di Giunta regionale da ultimo richiamata specifica che le misure oggetto del provvedimento assumono la finalità scongiurare interruzioni di pubblico servizio.

Osservato che per quel che concerne le misure temporanee per evitare interruzioni del servizio di continuità assistenziale la sostanziale differenza tra quanto disposto con Dgr n. 8 del 4 gennaio 2022 e quanto disposto invece la Dgr n.1715 del 30 dicembre 2022 appare rinvenibile con riferimento alle zone disagiate, laddove il primo provvedimento stabilisce che sono zone disagiate quelle dichiarate tali dalla Regione su proposta aziendale o quelle caratterizzate da situazioni con complessità orografica, oppure condizioni di assoluta criticità nella copertura del servizio (anche in funzione di criticità assistenziali presso i centri servizi anziani), oppure presso istituti penitenziari; diversamente, il secondo provvedimento, eliminando l'autonoma e a sé stante categoria delle zone disagiate su dichiarazione regionale, individua quali zone disagiate quelle caratterizzate da complessità orografica, oppure da condizioni di assoluta criticità nella copertura del servizio (anche in funzione di criticità assistenziali presso i centri servizi anziani) oppure presso istituti penitenziari, tanto che l'individuazione della zona sulla base delle caratteristiche precisate è direttamente rimessa all'Azienda ULSS sentito il Comitato Aziendale ed ha natura temporanea, al massimo annuale;

¹ Disposizioni temporanee ed eccezionali in materia di Assistenza Primaria e Continuità assistenziale in virtù dello stato emergenziale in corso e dell'attuale carenza di medici

² Proroga di azioni previste con DGR n. 8 del 04.01.2022 ad oggetto: "Disposizioni temporanee ed eccezionali in materia di Assistenza Primaria e Continuità assistenziale in virtù dello stato emergenziale in corso e dell'attuale carenza di medici" e disposizioni ulteriori per assicurare la copertura assistenziale territoriale.

permane, invece, il riconoscimento all'aumento della quota oraria ad euro 40,00 lordi cadauna, nei limiti del finanziamento previsto e con previsione di monitoraggio trimestrale da parte di Azienda Zero; altro limite esterno rispetto all'applicazione di tale disposizione è rappresentato dal non superamento della quota di 1/3 rispetto alle sedi attive al 31.12.2022.

Rilevato che con deliberazione n. 589 del 31.02.2023, il Direttore generale dell'ULSS 7, nel dar atto che la Regione non avrebbe dato riscontro all'istanza di riconoscimento delle zone disagiate e che, alla data di adozione della deliberazione, non era pervenuto alcun provvedimento regionale di assegnazione alle Aziende ULSS del finanziamento previsto dalla DGRV n. 1715/2022 a copertura dei costi, ha stabilito di dare attuazione a quanto disposto dalla Regione del Veneto con la Dgr n. 1715, a decorrere dall'01/03/2023, riportando quindi l'importo dell'onorario professionale dei medici di continuità assistenziale da € 40,00/ora a € 23,39/ora, dando atto che della cessazione a far data dal 28/02/2023 degli effetti di cui alla deliberazione n. 2458 del 27/12/2022, con cui l'Azienda ULSS 7 aveva stabilito di mantenere dal 01/01/2023 al 30/06/2023 per la Continuità Assistenziale l'aumento della quota oraria ex art. 72 comma 1 dell'ACN del 23/03/2005 da € 23,39/ora a € 40,00/ora lordi cadauna per ciascuna delle sedi disagiate.

Considerato che per effetto di quanto stabilito dall'Ulss 7 si sono immediatamente sollevate le voci discordi e le perplessità di quanti avevano optato per la continuità assistenziale presso l'Aulss 7; è dunque da comprendere se quanto disposto da detta azienda sia conseguenza necessitata rispetto a quanto disposto dal provvedimento regionale richiamato o se si tratti invero di soluzione effettivamente attribuibile ad autonome opzioni rimesse alla discrezionalità organizzativa della Direzione dell'Ulss, fermo restando che, sia in un caso che nell'altro, gli effetti probabili sul servizio di continuità assistenziale sembrano opposti rispetto alle finalità assunte dai provvedimenti regionali sul punto.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta consigliera regionale

interroga l'Assessore regionale alla sanità

per sapere se in relazione a quanto sopra esposto ritenga o meno rispettosi dei provvedimenti regionali richiamati quanto disposto dall'ULSS 7 Pedemontana in ordine alla riduzione dei compensi dei medici di continuità assistenziale.